

12369 2018



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

FRANCESCO A. GENOVESE

CARLO DE CHIARA

ANTONIO VALITUTTI

LAURA TRICOMI

GIULIA IOFRIDA

Presidente

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere - Rel.

Oggetto

CONTRATTO
NOLEGGIO

Ud. 08/03/2018 CC

Cron. 12369

R.G.N. 29829/2014

e.v.c.l.

ORDINANZA

sul ricorso 29829/2014 proposto da:

[REDACTED] domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la
Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso
dagli avvocati Spaggiari Alberto, Benadusi Silvia, giusta procura a
margine del ricorso;

-ricorrente -

contro

Autonoleggio **[REDACTED]** e C. S.n.c., in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
Roma, Via Abbruzzi n.25, presso lo studio dell'avvocato Scuro Ugo,

ord.

460

2018

che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Artusi Giovanni, giusta procura a margine del controricorso;

-controricorrente -

e

Fallimento [redacted] srl, in persona del Curatore p.t.,

- intimato -

avverso la sentenza n. 1431/2014 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 06/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/03/2018 dal cons. IOFRIDA GIULIA.

FATTI DI CAUSA

La Corte di Appello di Bologna, con sentenza n. 1431/2014, riformando la pronuncia di primo grado, ha respinto il gravame proposto, in punto di spese processuali, dall'attuale ricorrente ed accolto l'appello incidentale dell' Autonoleggio [redacted] Snc.

In particolare, i giudici di secondo grado hanno rigettato l'opposizione, proposta in primo grado dai [redacted], avverso un decreto ingiuntivo ottenuto nei suoi confronti dalla Autonoleggio [redacted] sul presupposto che la "lettera di noleggior", in cui era riportato il contratto di noleggior, era stata sottoscritta esclusivamente dal sig. [redacted], il quale, dunque, aveva, senza effettuare alcuna *contemplatio domini*, assunto, in proprio, l'obbligo di corrispondere il canone e di rispettare le condizioni contrattuali, non in qualità di mero consegnatario del veicolo, noleggiato dalla [redacted] s.r.l., della quale risultava essere collaboratore dipendente.

Avverso tale pronuncia propone ricorso per Cassazione, con due motivi, [redacted], nei confronti della Autonoleggio [redacted] e C. Snc (che resiste con controricorso) e del

Fallimento ██████████ srl (che non svolge difese). Il ricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1388 e 1362 cc, in quanto la prima delle predette norme, contrariamente a quanto avrebbero sostenuto i giudici di appello, non esige che, affinché il contratto concluso dal mandatario produca effetti nella sfera giuridica del mandante, sia indispensabile la menzione del nome di quest'ultimo nel contratto medesimo, non precisando la norma le modalità e le forme in cui debba avvenire la *contemplatio domini*. Inoltre, la Corte di merito avrebbe violato, altresì, l'art. 1362 in relazione all'interpretazione del contratto, essendosi, la medesima, attenuta solo al senso letterale delle parole, senza considerare il comportamento tenuto dalle parti successivamente alla conclusione del contratto stesso.

2. La censura è infondata.

Costituisce ormai consolidato orientamento di questa Corte quello secondo il quale *"in tema di mandato con rappresentanza, la contemplatio domini, che rende possibile l'imputazione degli effetti del contratto nella sfera di un soggetto diverso da quello che lo ha concluso, non esige - nel caso in cui il contratto da porre in essere non richiede una forma solenne - l'uso di formule sacramentali e può, quindi, essere desunta anche da un comportamento del rappresentante che, per univocità e concludenza, sia idoneo a rendere edotto l'altro contraente che egli agisce non solo nell'interesse, ma anche in nome del rappresentato, nella cui sfera giuridica gli effetti degli atti sono destinati a prodursi direttamente; l'onere della relativa prova in giudizio incombe su chi afferma avere assunto la veste di rappresentante e, ove sia mancata l'allegazione e*

*Cap. 10
10/10/16*

la prova del predetto comportamento, è insufficiente, ai fini di una diretta imputazione degli effetti dell'atto al mandante, la circostanza che l'atto sia stato posto in essere nel suo interesse" (Cass. n. 7510/2011; Cass.22333/2007; Cass. 25247/2006; Cass. 18441/2005; Cass. 13978/2005); pertanto, se il mandatario, nel concludere il contratto per conto del mandante, non dichiara di agire in nome di costui, si esula dalla fattispecie del mandato con rappresentanza, per effetto del quale il mandante è direttamente obbligato nei confronti dell'altro contraente, come se l'affare gestito fosse suo proprio, e nessun rapporto si costituisce tra il mandante ed il terzo, anche se il contratto involga interessi esclusivamente propri del mandante, e l'altro contraente non ignori l'esistenza di quest'ultimo.

L'accertare poi, in concreto, se vi sia stata o meno la "*contemplatio domini*", involgendo la necessità di indagini su elementi di fatto, è compito istituzionalmente devoluto al giudice di merito, il cui apprezzamento è incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici o errori di diritto.

Ne consegue che, per ottenere l'imputazione degli effetti del contratto nella sfera giuridica di [REDACTED], pur non essendo richiesto l'uso di formule solenni o che la spendita del nome altrui risultasse dal contratto medesimo, il Gravino avrebbe dovuto rendere edotta la società Autonoleggio [REDACTED] S.n.c, in modo esplicito e non equivoco, che egli agiva non solo nell'interesse, ma anche in nome del rappresentato. L'onere della prova sul punto incombeva sul [REDACTED] e la relativa indagine, conclusasi negativamente in sede di merito, involgendo accertamenti in fatto, è incensurabile in sede di legittimità.

3. Con il secondo motivo, infine, il ricorrente lamenta l'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, che sono stati oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, co. 1 n. 5, poiché la Corte di Appello avrebbe omesso di considerare sia i precedenti rapporti contrattuali intercorrenti tra Autonoleggio [redacted] s.n.c ed [redacted] S.r.l., aventi ad oggetto il noleggio di automezzi, che venivano ritirati da un collaboratore di quest'ultima, sia il fatto che [redacted] avesse fatturato il corrispettivo dovuto per il noleggio direttamente alla società [redacted] costruzioni e ne avesse sollecitato il pagamento a quest'ultima per mezzo del proprio legale.

4. La censura è infondata.

Ora, le Sezioni Unite di questa Corte, hanno affermato che l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "*fatto storico*", il cui esame sia stato omesso, il "*dato*", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "*come*" e il "*quando*" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "*decisività*", fermo restando che "*l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza*

Handwritten signature

non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie" (SSUU n. 8053/2014).

La Corte di merito ha compiutamente esaminato le predette circostanze fattuali, relative sia ai precedenti rapporti contrattuali intercorsi tra la Autonoleggio [REDACTED] e la [REDACTED] sia all'intestazione della fattura, ritenendole, tuttavia, prive di valore dirimente ai fini della concreta individuazione del reale contraente del contratto di noleggio, obbligato, in quanto tale, al pagamento del relativo canone. La sentenza gravata è chiara sul punto, affermando i giudici che *"non può ritenersi sufficiente, a fare ricadere gli effetti del noleggio concluso dal [REDACTED] nella sfera giuridica dell'[REDACTED] costruzioni s.r.l., di cui come si è detto non è stato speso il nome, l'appunto, di per sé equivoco, inserito nella lettera di noleggio, relativamente all'intestazione della fattura, non valendo l'accordo circa la intestazione della fattura a parte diversa dal contraente l'effetto di una contemplatio domini tacita. Del pari, sono del tutto irrilevanti i precedenti rapporti contrattuali intercorsi tra Autonoleggio [REDACTED] S.n.c. ed [REDACTED] Costruzioni S.r.l. aventi ad oggetto il noleggio di automezzi che venivano ritirati da un collaboratore di [REDACTED] Costruzioni, dovendosi rimarcare che nella specie il [REDACTED] non è indicato come mero consegnatario del veicolo noleggiato da altri, bensì come contraente in proprio"*.



5. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, nel rapporto ricorrente/controricorrente Autonoleggio [REDACTED], non avendo il Fallimento [REDACTED] svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente, al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente Autonoleggio ██████████, liquidate in complessivi € 1.500,00, a titolo di compensi, oltre 200,00 per esborsi, nonché rimborso forfetario spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.

Allegato

Così deciso, in Roma, l'8 marzo 2018.

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Fabrizia BARONE

[Handwritten signature]



Il Presidente

[Handwritten signature]

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Il 18 MAG 2018
Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Fabrizia Barone

[Handwritten signature]